TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 43

Legge 18 novembre 1923, m 2444, art. 43

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nella Gazzetta Ufficiale del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1924, non più in vigore dal 21 febbraio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	III — Collegio unico nazionale e circoscrizioni elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-43-legge-18-novembre-1923-m-2444-art-43/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it